



**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI RICERCA PER LA
DEFINIZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UNA METODOLOGIA DI COST ACCOUNTING
PER IL SSR DEL VENETO**

TRA

REGIONE DEL VENETO, con sede legale in Venezia, Dorsoduro, 3901, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata dal Dr. _____, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto, in qualità di Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale

E

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (di seguito anche indicata per brevità "Università di Verona" o "Università" o "Ateneo"), con sede legale in Verona, Via dell'Artigliere, 8, codice fiscale n. 93009870234, rappresentata dal Rettore, Prof. _____, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del _____,

congiuntamente indicati come "le Parti" o "i Contraenti"

CONSIDERATO CHE

- in virtù di quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), a tenore del quale *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"* attribuendo valenza generale agli accordi per soddisfare interessi pubblici rimessi alle loro valutazioni;
- sia la Regione del Veneto (di seguito "Regione"), sia l'Università degli Studi di Verona sono amministrazioni pubbliche e pertanto, nel caso di specie, vi sono i presupposti per il ricorso allo strumento previsto dal citato articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la Regione e l'Università intendono procedere alla stipulazione di un Accordo quadro di collaborazione (di seguito, per brevità, "Accordo") al fine di attuare una cooperazione finalizzata al perseguimento di obiettivi comuni;
- l'attività da svolgere è priva di carattere imprenditoriale ed è strettamente connessa a garantire il perseguimento di finalità pubbliche di comune interesse, in un ambito estraneo a prestazioni riconducibili all'appalto di servizi reperibili sul mercato da operatori economici;



PREMESSO CHE

- alla Regione del Veneto competono le attività di programmazione economico-sanitaria del Servizio Sanitario Regionale;
- l'Università considera parte integrante della propria missione il rapporto con il territorio in cui opera e ne promuove lo sviluppo e la competitività internazionale attraverso le proprie attività istituzionali e la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni;
- l'Università, con il Dipartimento di Management, svolge da tempo attività di ricerca nel campo delle scienze economico-aziendali, riservando particolare attenzione allo studio e all'analisi del management sanitario, anche grazie alla forte integrazione con i servizi e le strutture dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e a collaborazioni con enti pubblici e privati in tale ambito, tra cui quella con Azienda Zero per lo svolgimento di studi e analisi economiche in ambito sanitario, con particolare riguardo all'efficientamento dei programmi e modelli organizzativi di cura;
- la Regione, tenuto conto della natura giuridica dell'Università, del livello e del carattere di esclusività delle conoscenze e competenze tecnico-scientifiche di cui l'Ateneo dispone e della comunanza di obiettivi, ritiene che esso rappresenti il soggetto con cui instaurare una collaborazione sinergica, finalizzata allo sviluppo e al potenziamento delle funzioni inerenti il controllo direzionale attraverso la definizione e implementazione di una metodologia di cost accounting applicabile al Servizio Sanitario Regionale;
- con deliberazione n. _____ del _____ la Giunta regionale del Veneto ha approvato lo schema del presente Accordo quadro di collaborazione e incaricato il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della relativa sottoscrizione;
- il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Verona, nelle rispettive sedute del _____, hanno approvato lo schema del presente Accordo.

Tanto considerato e premesso, tra le Parti sopra individuate

SI CONVIENE E SI STIPULA**Art. 1 - Premesse**

Le premesse formano parte sostanziale e integrante del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto della collaborazione e impegni delle Parti

Il presente Accordo, coerentemente a quanto richiamato nelle Premesse, ha per oggetto lo svolgimento - in reciproca collaborazione tra le Parti e in ambito istituzionale - delle attività di ricerca per la definizione, la sperimentazione e l'implementazione di una metodologia applicabile a tutte le Aziende ed Enti del SSR di analisi dei costi dei singoli episodi di ricovero e delle singole prestazioni ambulatoriali e di attività della medicina trasfusionale.



La collaborazione dovrà esprimersi attraverso attività di studio ed elaborazione della metodologia di cost accounting, di cui si dovrà rendere conto anche attraverso la formulazione di una relazione annuale che dia atto delle attività di analisi e approfondimento svolte nel merito, delle problematiche affrontate, delle soluzioni prospettate e dei risultati raggiunti.

Lo sviluppo delle attività di ricerca dovrà svolgersi in armonia con il processo di riorganizzazione delle funzioni di controllo di gestione degli Enti del SSR, ufficializzato e avviato con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto n. 147 del 30/12/2021.

Nello specifico la collaborazione tra i due Enti verrà declinata annualmente attraverso un Piano Operativo annuale per regolare modalità, tempistiche, risorse dell'Ateneo coinvolte nella realizzazione delle specifiche iniziative, tenendo conto delle esigenze istituzionali delle Parti.

I contenuti dei Piani Operativi annuali di ciascuna annualità verranno elaborati dall'Università degli Studi di Verona, per il tramite del Dipartimento di Management, e sottoposti a preventiva approvazione regionale, da formalizzare attraverso apposita comunicazione da parte del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.

Il primo Piano Operativo annuale verrà sottoposto alla Regione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo. I successivi Piani Operativi annuali verranno sottoposti all'approvazione entro il quindicesimo giorno dopo la scadenza del Piano Operativo annuale precedente.

Nell'ambito dell'Accordo in oggetto la Regione si impegna a:

- a) accogliere presso le proprie strutture il personale dell'Università per effettuare attività di ricerca concordata tra le Parti;
- b) mettere a disposizione i dati e le informazioni in suo possesso che siano congiuntamente ritenuti utili allo sviluppo della ricerca, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati: in particolare la Regione del Veneto potrà fornire, negli ambiti sopra richiamati, esclusivamente dati in forma anonimizzata e aggregata;
- c) collaborare nell'implementazione delle attività di ricerca previste dal Piano Operativo annuale;
- d) fornire sostegno scientifico alle attività svolte dal personale dell'Università affinché il lavoro svolto risulti fattivo per le attività di ricerca di comune interesse;
- e) assicurare il rispetto dei principi e delle previsioni normative e regolamentari in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto concerne privacy by design e privacy by default ex art. 25 Regolamento (UE) 2016/679;
- f) versare all'Università il contributo massimo definito all'art. 5 del presente Accordo, alle scadenze indicate, quale contributo a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute nel progetto.



È esclusa la natura di contratto a prestazioni corrispettive del presente Accordo, in quanto questo regola esclusivamente il finanziamento del progetto di ricerca di cui sopra.

Nell'ambito dell'Accordo in oggetto l'Università, per il tramite del Dipartimento di Management, si impegna a:

- a) mettere a disposizione tutti i dati e le informazioni in suo possesso che siano congiuntamente ritenuti utili allo sviluppo della ricerca;
- b) dare accesso, con la supervisione del Responsabile scientifico, alle proprie strutture e alla strumentazione necessaria per attuare il programma di ricerca concordato;
- c) collaborare nell'implementazione delle attività di ricerca previste dal Piano Operativo annuale;
- d) produrre una relazione sulle attività svolte e sui costi sostenuti al termine di ogni annualità;
- e) assicurare il rispetto dei principi e delle previsioni normative e regolamentari in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto concerne privacy by design e privacy by default ex art. 25 Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 3 - Obiettivi e finalità della ricerca

Il graduale ritorno del SSR alla gestione ordinaria, seppur ridefinita alla luce di quanto appreso durante l'emergenza pandemica, evidenzia alcune determinanti nella ripresa del processo di ricerca e sviluppo che accompagnano l'evoluzione del SSR, in particolare lo sviluppo e il potenziamento delle funzioni inerenti il controllo direzionale.

Rientrano tra gli obiettivi e le finalità della ricerca la definizione, la sperimentazione l'implementazione di un sistema regionale di cost accounting, secondo tecniche e metodiche evolute, necessario a valutare l'efficienza dei processi produttivi, la definizione di standard e coefficienti di impiego di risorse, la definizione di tariffe, la marginalità di determinate combinazioni economiche, l'equilibrio economico di specifici settori di attività. In particolare, sono oggetto di interesse:

- le attività in ambito ospedaliero, ovvero l'attività di ricovero, nei diversi setting di cura, nonché le prestazioni di specialistica ambulatoriale;
- le attività della medicina trasfusionale.

L'attività di ricerca dovrà risultare coerente e funzionale per l'evoluzione del sistema regionale di contabilità analitica, di cui alla DGR 28 agosto 2013, n. 1529.

In tali ambiti, il presente Accordo, nel triennio 2023-2025, potrà esplicitarsi in progetti di ricerca, elaborati per l'Università di Verona dal Dipartimento di Management e, per la Regione del Veneto, da strutture che verranno successivamente individuate, volti a studiare e sperimentare soluzioni innovative sul fronte del cost accounting di interesse accademico e, contemporaneamente, di utilità tecnico-applicativa per il SSR.



Art. 4 - Durata dell'Accordo

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione da parte di entrambi i Contraenti e fino al 31 dicembre 2025.

Le Parti si impegnano a portare a conclusione tutte le attività in essere al momento della scadenza.

Art. 5 - Oneri finanziari

La Regione riconosce all'Università di Verona un contributo fino a un massimo di Euro 100.000 per ogni annualità, a titolo di contributo forfettario per un massimo di complessivi Euro 300.000,00 nel triennio, quale rimborso spese per i costi e le spese legate all'organizzazione, alla direzione e allo svolgimento delle attività sia sotto il profilo scientifico che amministrativo, che sarà erogata in funzione di Piani Operativi annuali delle attività.

Tale contributo non si configura pertanto come corrispettivo commerciale.

Il finanziamento verrà erogato attraverso Azienda Zero in funzione del raggiungimento degli obiettivi come previsti dalle milestone di ogni Piano Operativo annuale, e in particolare:

- 70% (pari all'importo massimo di Euro 70.000,00 annui) all'avvio dei lavori di ricerca previsti da ogni Piano Operativo annuale. Nella prima annualità l'erogazione avverrà ad avvenuta sottoscrizione del presente Accordo;
- 30% (pari all'importo massimo di Euro 30.000,00 annui) su disposizione della Direzione regionale competente, previa presentazione di idonea rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, che l'Ateneo è tenuto a produrre entro 60 giorni dal termine di ogni Piano Operativo annuale.

Art. 6 - Responsabili

L'Università individua nel Prof. _____ e nel Prof. _____, docenti ordinari di SECS-P/07 - Economia Aziendale, i Responsabili scientifici del presente Accordo, ai quali il Rettore delega anche la supervisione dell'operatività e la responsabilità di formulare i Piani Operativi annuali.

La Regione individua nel Dott. _____ il Responsabile scientifico del presente Accordo.

Art. 7 - Proprietà dei risultati e loro pubblicazione

Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutte le proprietà intellettuali acquisite anteriormente alla stipula del presente Accordo e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione.



Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che gli eventuali risultati scaturiti nell'ambito del presente Accordo - compresi quelli brevettabili - saranno di titolarità della Parte che li ha generati e saranno sfruttati dalle Parti secondo accordi da formalizzarsi per iscritto e comunque nel rispetto della normativa interna alle Parti e della legislazione vigente in materia. Sono comunque fatti salvi i diritti morali dovuti agli autori e/o inventori.

L'Università si riserva il diritto di pubblicare previa autorizzazione della Regione, autorizzazione che non potrà essere negata se non per ragioni legate alla tutelabilità dei risultati o alla confidenzialità delle informazioni. Nelle pubblicazioni è fatto obbligo di citare che essi sono scaturiti dalla collaborazione tra le Parti.

Art. 8 – Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, indicate e marcate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all'altra Parte in virtù del presente Accordo quadro di collaborazione, obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione dello stesso.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente Accordo.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.

Le informazioni confidenziali comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo.

Non sono inoltre considerate riservate le informazioni che:

- siano note alla Parte ricevente prima della loro rivelazione o siano acquisite o sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente o dal proprio personale, inclusi i borsisti, stagisti e dottorandi;
- sia previsto che debbano essere rivelate per effetto di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, purché la Parte ricevente ne dia notizia alla Parte divulgante prima



di rivelarle, affinché possano essere predisposte tutte le misure necessarie per garantire la divulgazione limitatamente ai requisiti di legge o all'ordine dell'autorità giudiziaria;

- siano ottenute dalla Parte ricevente per il tramite di un terzo il quale le conosca in buona fede e abbia pieno e legittimo titolo di disporre.

Art. 9 - Responsabilità delle Parti e obblighi assicurativi

Le Parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni dell'altra Parte coinvolti nell'attività oggetto del presente Accordo.

Ogni Parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire o arrecare a terzi nello svolgimento dell'attività di collaborazione.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne di sicurezza che regolano l'attività di entrambe le Parti.

Art. 10 - Risoluzione delle controversie e legge applicabile

L'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.

Art. 11 - Recesso unilaterale e scioglimento consensuale

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare mediante lettera raccomandata con AR o mediante PEC all'indirizzo istituzionale dell'altra Parte. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso.

Le Parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente Accordo quadro di collaborazione prima della data di scadenza mediante accordo da formalizzare per iscritto.

Sia nel caso di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale è comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento dell'efficacia del recesso o dello scioglimento.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di attività già eseguita. Pertanto, in tali casi, la Regione erogherà la parte di contributo esclusivamente corrispondente all'attività effettivamente prestata.



Art. 12 - Oneri fiscali

Il presente atto viene sottoscritto in modalità digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs 07/03/2005, n. 82, e ss.mm.ii.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso a cura e spese della Parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico dell'Università.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Le attività oggetto del presente Accordo che comportino trattamento di dati personali dovranno essere realizzate nel rispetto delle vigenti previsioni normative, in particolare di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; tali attività potranno avere avvio solo previa tempestiva effettuazione di tutti gli adempimenti necessari, comprese eventuali nomine ex art. 28 e valutazione di impatto privacy ex art. 35 del citato Regolamento.

Il trattamento sarà svolto ad opera di soggetti che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

I dati personali dei legali rappresentanti, dei responsabili della protezione dei dati personali, dei referenti e di coloro che, a vario titolo, collaborano nell'ambito del presente accordo, verranno trattati dalle Parti in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, per l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse all'accordo e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti le attività di gestione dello stesso, ovvero per finalità istituzionali. I dati personali verranno conservati per tutta la durata dell'accordo e per i successivi 10 (dieci) anni e comunque per un tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, nel rispetto dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Venezia,

Per la Regione del Veneto

Per l'Università degli Studi di Verona

